


N. 00116/2015 REG.PROV.CAU.
N. 14666/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14666 del 2014, proposto da:

Corrado Motta, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Rossi, Marco Perna, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, Via Nomentana, 76;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Corpo Forestale dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Alfonso Montefusco;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto con cui e' stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del

Corpo Forestale dello Stato e degli altri atti preparatori, istruttori, connessi e conseguenti analiticamente elencati in ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nell'odierno giudizio, il ricorrente – idoneo, ma non in posizione utile all'assunzione - si duole dell'illegittimità degli atti impugnati in quanto gli sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore a quello ritenuto corretto, e che tale doglianza è finalizzata al miglioramento della collocazione nella graduatoria impugnata ai fini di poter beneficiare di futuri successivi scorrimenti;

Ritenuto che il ricorrente, attualmente collocato al posto nr. 530, in caso di accoglimento del ricorso, espone che avanzerebbe al posto nr. 494;

Ritenuto che le doglianze del ricorrente – secondo il quale sarebbe erronea la risposta al quiz nr. 67 proposta nel questionario somministrato nella prova di esame del 4 aprile 2013 che l'Amministrazione ha ritenuto esatta – vadano adeguatamente approfondite al merito, che sin d'ora può fissarsi alla pubblica udienza del 5 novembre 2015;

Ritenuto che il ricorso, notificato ad un solo controinteressati, necessita di integrazione del contraddittorio che è opportuno disporre sin d'ora, per evidenti ragioni di economia dei tempi processuali;

Ritenuto di disporre pertanto l'integrazione del contraddittorio in favore di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dal nr. 529 al nr. 494 compresi;

Ritenuto di disporre che l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero del sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che detto adempimento dovrà eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

Ritenuto che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni;

Ritenuto di fissare la trattazione nel merito della causa alla pubblica udienza del 5 novembre 2015;

Ritenuto di compensare le spese di lite della odierna fase giudiziale tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

Rigetta la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati;

Dispone la trattazione della causa alla pubblica udienza del 5 novembre 2015 e l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in parte motiva;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)